

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELLA COMMISSIONE COMUNALE FEMMINILE  
DELLE PARI OPPORTUNITA'

ART. 1

Viene istituita ad Alcamo la Commissione comunale femminile delle pari opportunità prevista dall'art. 33 dello Statuto Comunale, dal D.L. n.29/93 come modificato dai D.Lgs. n.470 del 10/11/1993 e n.546 del 23/12/1993 e dalla Circolare n.7 del 24/02/1995 Ministro della Funzione Pubblica.

ART. 2

La commissione si prefigge come obiettivo primario quello di affrontare i problemi della condizione femminile, sia nell'ambito della famiglia che nella società, in ordine al pieno diritto al lavoro e alla piena partecipazione alla vita pubblica; a tal fine la Commissione si prefigge i seguenti compiti.

studiare ed indagare sulla condizione femminile nel territorio.

Promuovere incontri e conferenze tra le varie associazioni femminili e movimenti Femminili

Operare per il rispetto della dignità della donna come persona nell'ambito familiare, sociale.

Tutelare l'infanzia e i minori

Collaborare con i servizi sociali di base esistenti e formulare proposte di nuovi servizi.

ART. 3

La Commissione è costituita con atto deliberativo del Consiglio Comunale in unica seduta.

La Commissione è costituita:

da n. 10 componenti segnalati da Movimenti, da Associazioni, da Coordinamenti femminili, da Sindaci maggiormente rappresentativi sia dei lavoratori che dei datori di lavoro e delle imprese, di cui una almeno professionista esperta di problematiche femminili;

dall'Assessore alle pari opportunità o da un suo delegato.

ART. 4

La Commissione elegge la Presidente, la V/Presidente e la Segretaria.

ART. 5

Le componenti della Commissione, compresa la Presidente, la vice Presidente e la Segretaria, durano carica tre anni e possono essere riconfermate una sola volta.

Nelle ipotesi di dimissioni o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di una componente il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione

Resta inteso che la nuova componente subentrerà nella qualifica di effettiva e rimarrà in carica fino allo scadere del mandato della componente sostituita.

Le componenti della Commissione devono avere la residenza nel Comune di Alcamo ed avere il 18° anno di età.

ART. 6

La Commissione può cooptare esperti di accertata competenza e preparazione per l'analisi e lo studio di specifiche tematiche. In tal caso il mandato è limitato al solo periodo per il quale è richiesta la collaborazione.

ART. 7

La Commissione darà annualmente relazione scritta dell'attività svolta al Consiglio Comunale.

La Prima Commissione Consiliare e la Commissione di cui al presente regolamento tengono regolari rapporti sulle rispettive attività istituzionali tramite audizioni,

iniziative congiunte, sopralluoghi e mozioni al Consiglio Comunale ed all'Amministrazione.

#### ART. 8

Le componenti della Commissione esercitano il loro incarico a titolo esclusivamente gratuito.

#### ART. 9

La Commissione si riunisce ordinariamente una volta al mese; in forma straordinaria su richiesta della maggioranza delle componenti.

#### ART. 10

La Commissione adotta come sede naturale i locali comunali.

L'Amministrazione comunale mette a disposizione della Commissione strutture ed uffici, in particolare quelli del Settore Promozione Sociale.